

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO LE GALLERIE NAZIONALI ARTE ANTICA PER IL MINISTERO DELLA CULTURA – ID 2238

Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE**1) Modifica Disciplinare di gara****8. Avvalimento**

Quanto espresso nel par. 8 “Avvalimento” del Disciplinare di gara, che prescrive:

“Ai sensi degli artt. 172, comma 2 e 89 del Codice il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all’avvalimento.

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1. Con riferimento al requisito di cui al punto 7.2 lett. b1) e lett. b2), anche nel caso di avvalimento tale requisito deve essere necessariamente soddisfatto per intero da una singola impresa; non è, quindi, consentito l’avvalimento plurimo o frazionato del suddetto requisito.”

deve intendersi sostituito da:

“Ai sensi degli artt. 172, comma 2 e 89 del Codice il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 7.2 anche mediante ricorso all’avvalimento.

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1. Con particolare riferimento al requisito di cui al punto 7.2 lett. b2), limitatamente alla necessità di aver eseguito, negli ultimi 5 anni, almeno un contratto col quale sia stato emesso un numero di biglietti non inferiore a 70.000 in un anno solare, nel caso di avvalimento tale sub requisito deve essere necessariamente soddisfatto per intero da una singola impresa; non è, quindi, consentito l’avvalimento plurimo o frazionato del predetto contratto “.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)